



Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”
Chieti – Pescara

Regolamento tasse e contributi universitari

Anno Accademico 2024-2025

INDICE	2
Sez. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.2 – DEFINIZIONI	3
1.3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
Sez. 2 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	5
2.2.1 – QUANDO E COME PRESENTARE L’ATTESTAZIONE ISEE-U	5
2.2.2 – ISEE-U – CASI PARTICOLARI	6
2.3.3 – SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE RATE E DELLE MAGGIORAZIONI	11
2.4 – STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERO	12
2.5 – STUDENTI CON STATUS DI RIFUGIATI POLITICI, APOLIDI E TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA	13
2.6 – STUDENTI ISCRITTI IN REGIME DI TEMPO PARZIALE	13
2.7 – STUDENTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA P.A. 110 E LODE	14
Sez. 3 – ESONERI E RIDUZIONI	15
3.2 – ESONERI TOTALI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OMNICOOMPENSIVO	15
3.3 – ESONERI PARZIALI DAL PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO OMNICOOMPENSIVO	16
Sez. 4 – ONERI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI A RICHIESTA E PER MAGGIORAZIONI	18
Sez. 5 – ISCRIZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	19
5.1 – CORSI DI MASTER	19
5.1.1 – CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE	19
5.1.3 – ESONERI	19
5.1.5 – CONTRIBUTO DI RILASCIO PERGAMENA	19
5.1.6 – RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO MASTER	19
5.1.7 – DECADENZA	20
5.2 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, PREPARAZIONE ESAME DI STATO	20
5.2.4 – RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO	20
5.3 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2023/2024	20
5.3.1 RINUNCIA ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA	21
5.4 – CORSI SINGOLI	21
5.5 – DOTTORATI DI RICERCA	22
5.6 – CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE	22
5.6.2 – INDENNITÀ PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE	23
5.6.3 – RILASCIO ATTESTATO	23
5.6.4 – RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO	23
SEZIONE 6 – DISPOSIZIONI FINALI	24
6.1 – CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI	24
6.2 – BORSE DI STUDIO ADSU CHIETI-PESCARA	24

Sez. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1– Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca e i criteri per la concessione di esoneri e riduzioni a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Laurea Magistrale presenti nell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara (di seguito: Ud'A o Ateneo), nonché gli importi dovuti per l'iscrizione a Corsi singoli, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca e Master universitari.

1.2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **Crediti Formativi Universitari (CFU)** - strumento per la misurazione della quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai Corsi di studio. Essi si acquisiscono mediante il sostenimento di una prova di verifica stabilita dal Regolamento didattico del Corso di studio di riferimento;
- b) **durata normale del Corso** - numero di anni previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, Laurea Magistrale a C.U. e Laurea Magistrale necessari per il conseguimento del titolo finale. A tale concetto va aggiunto quello di durata normale + 1 utilizzato dalla legge L. 232/2016 ai fini della applicazione delle agevolazioni contributive ivi previste;
- c) **studente** - chi è immatricolato o iscritto ai Corsi di Studio dell'Ateneo;
- d) **studente con status "attivo" ai fini della carriera** – studente che a seguito del pagamento della prima rata di contribuzione ha ottenuto l'attivazione della carriera (status di studente Ud'A);
- e) **studente con status "non attivo" ai fini della carriera** – studente che non ottiene o perde lo status di studente Ud'A;
- f) **studente "attivo" (ai fini contributivi)** – studente che acquisisce il numero di CFU previsti dalla Legge 232/2016 per usufruire delle agevolazioni contributive;
- g) **studente "non attivo" (ai fini contributivi)** - studente che non acquisisce il numero di CFU previsti dalla Legge 232/2016 per usufruire delle agevolazioni contributive;
- h) **studente in corso o fuori corso** – studente iscritto entro o oltre la durata normale del corso di iscrizione;
- i) **studente in corso "regolare" (ai fini contributivi)** – studente iscritto entro la durata normale del corso aumentata di un anno; il calcolo degli anni di iscrizione decorre dall'anno di immatricolazione al corso. Per gli studenti ammessi agli anni successivi al primo, a seguito di trasferimento in entrata o passaggio di corso o abbreviazione di corso, la regolarità viene invece conteggiata a partire dall'anno di corso cui vengono ammessi fino al numero di anni normali di corso aumentato di un anno (ad esempio l'iscrizione al secondo anno di corso nell'anno A.A. 2024/2025 determina l'iscrizione al secondo anno fuori corso nell'A.A. 2027/2028);
- j) **studente fuori corso "non regolare" (ai fini contributivi)** – studente iscritto oltre la durata normale del corso aumentata di un anno (per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto indicato nella definizione di studente in corso "regolare");
- k) **studente "laureando"** – studente che ha effettuato domanda di laurea online per una specifica sessione;
- l) **studente "tesista"** – studente in debito del solo esame finale;
- m) **anni di corso** – numero di anni di iscrizione al Corso di studio, compresi gli eventuali anni di ripetenza o di "fuori corso" anche intermedi;
- n) **abbreviazione di corso** – immatricolazione ad anni successivi al primo per abbreviazione della durata normale del corso di studi concessa, previa richiesta di riconoscimento crediti, allo studente in possesso di una precedente carriera universitaria con conseguimento del titolo finale (anche estero) oppure con acquisizione di CFU ma senza aver concluso il corso di studio per decadenza o rinuncia o che abbia effettuato un passaggio di corso, oppure con CFU acquisiti a seguito di superamento di corsi singoli o di esami sostenuti all'estero;

- o) **ISEE-U** – Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario rilasciata a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
- p) **Contribuzione studentesca** – ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli studenti.

1.3 – Normativa di riferimento

Il presente Regolamento recepisce le seguenti disposizioni:

- Legge 28 dicembre 1995 n. 549, e in particolare l'articolo 3, commi 20-23, istitutivi della Tassa regionale per il diritto allo studio;
- D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" e in particolare gli articoli 4 "Contributi universitari per le scuole di specializzazione" e 5 "Limiti della contribuzione studentesca";
- D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni recante la normativa in materia di ISEE;
- Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" art. 1, commi 252 – 267 che definisce la NO TAX AREA ed ulteriori modalità di esonero contributivo, totale o parziale;
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, commi 254 e 255 in tema di "caregiver familiare";
- Decreto Ministeriale n. 234 del 26 giugno 2020 "Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali";
- Decreto Ministeriale n. 440 del 13-02-2024 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2024/2025";
- Decreto Ministeriale n. 1014 del 3 agosto 2021 "Esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale da parte delle università per gli studenti delle Università statali a decorrere dall'a.a. 2021/2022";
- Articolo 3, comma 2 ter, L.R. 25 giugno 1996, n. 42 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario), come modificata con L.R. 18 maggio 2021, n. 10.
- Decreto Ministeriale n. 1320 del 17-12-2021 (Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152.
- Circolare MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'Anno Accademico 2024/2025";
- Legge 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".

Restano regolate dai rispettivi ordinamenti le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

Sez. 2 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

2.1 – Premessa

Ai sensi della Legge 232/2016 gli studenti partecipano alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi erogati dall'Ateneo attraverso il pagamento del contributo onnicomprensivo universitario. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 contribuiscono anche ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio destinata all'Azienda D.S.U. di Chieti-Pescara.

Per fruire dei servizi erogati dall'Ateneo e compiere qualsivoglia atto di carriera (es: frequenza lezioni, prenotazione e sostenimento esami, ecc.) è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione fino a quello corrente. Per le disposizioni concernenti le modalità e i termini di scadenza delle procedure di immatricolazione e di rinnovo iscrizione si rinvia al *Manifesto degli Studi*.

2.2 – ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni erogate nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente.

L'ISEE calcolato per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario (di seguito ISEE-U o Attestazione ISEE-U) è INDISPENSABILE per ottenere la riduzione della contribuzione universitaria dovuta rispetto all'importo massimo previsto dal presente Regolamento.

N.B. Non saranno accettate attestazioni ISEE ORDINARIE, cioè non applicabili alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per accedere alla contribuzione agevolata e non incorrere nella assegnazione d'ufficio del contributo massimo **gli studenti devono disporre di una valida Attestazione ISEE-U entro i termini previsti dal presente Regolamento**. L'Attestazione può essere richiesta dagli studenti di cittadinanza italiana o straniera il cui nucleo familiare risiede, produce redditi e possiede patrimoni in Italia.

Per ottenere l'ISEE-U è necessario sottoscrivere – presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto autorizzato o direttamente all'INPS (anche online) un documento denominato “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

L'attestazione ISEE-U ha validità per l'anno solare di presentazione della relativa DSU.

2.2.1 – Quando e come presentare l'Attestazione ISEE-U

SI CONSIGLIA VIVAMENTE AGLI STUDENTI DI DISPORRE DI VALIDA ATTESTAZIONE ISEE-U AL MOMENTO DELL'IMMATRICOLAZIONE O DEL RINNOVO ISCRIZIONE ALL'A.A. 2024/2025.

L'Ateneo provvede alla acquisizione diretta delle Attestazioni ISEE-U mediante prelievo telematico dei dati certificati nella banca dati INPS. L'autorizzazione al prelievo viene conferita automaticamente dallo studente a conclusione delle operazioni di immatricolazione/iscrizione effettuate sul sistema Ud'A Online. **L'Ateneo procede al prelievo automatico dalla Banca dati INPS delle Attestazioni ISEE-U valide** (cfr. [par. 2.2.2](#) per i casi particolari), **esclusivamente per DSU presentate entro il 31 gennaio 2025 e qualora non sia stata esercitata l'opzione per la rateizzazione** del contributo annuale dovuto in 5 tranches (cfr. [par. 2.3.2](#)); oltre tale termine inderogabile le Attestazioni ISEE-U non verranno più prelevate in via automatica.

Una volta acquisita dall'Ateneo, l'Attestazione ISEE-U 2024 non potrà essere successivamente sostituita con Attestazione ISEE-U 2025, fatta eccezione per il caso di ISEE corrente (cfr. [par. 2.2.2](#), lettera c.) tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dal presente *Regolamento* per le varie casistiche e situazioni degli studenti.

Qualora l'immatricolazione o il rinnovo iscrizione avvenga a partire dal 1° gennaio 2025, la DSU necessaria all'Attestazione ISEE-U dovrà essere obbligatoriamente presentata nell'anno 2025.

Di seguito sono indicate le **SCADENZE per la presentazione dell'ISEE-U e della relativa DSU**:

- **ENTRO IL 31 GENNAIO 2025 (SCADENZA ORDINARIA – NO MAGGIORAZIONI);**
- **DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 2025:** tale possibilità è data in caso di richiesta di ricalcolo della contribuzione dovuta da consegnarsi o inviarsi via e-mail alla Segreteria studenti di riferimento mediante utilizzo **dell'apposito modulo disponibile** nella sezione [Modulistica generale di Ateneo](#). **Nel**

caso in questione sarà dovuta una maggiorazione di € 250,00 quale contributo per servizi di Segreteria a richiesta (maggiorazione non applicata in caso di ISEE Corrente).

NON È POSSIBILE PRESENTARE L'ATTESTAZIONE ISEE-U (nemmeno con apposita domanda di ricalcolo):

- a) dopo la scadenza del 30 aprile 2025, ad eccezione degli studenti di cui al successivo [paragrafo 2.2.2](#), lett. D ed E;
- b) dopo il pagamento della 2° rata (di 3 o di 5), ad eccezione dell'*ISEE corrente*;
- c) dopo il saldo dell'intero contributo onnicomprensivo annuale, incluso *ISEE corrente*.

NEI CASI di cui alle precedenti lettere da a) a c) LO STUDENTI INCORRE NELLA ATTRIBUZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE.

Allo stesso modo, gli studenti eccezionalmente autorizzati al rinnovo iscrizione dal Rettore oltre il termine del 30 aprile 2025 vengono assegnati d'ufficio alla fascia massima di contribuzione prevista dal presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal par. 4.2.1 del *Manifesto degli Studi*.

2.2.2 – ISEE-U – Casi particolari

A. ISEE-U con annotazione di omissione/difformità - l'Ateneo non effettua il prelievo automatico dalla Banca dati INPS delle Attestazioni ISEE-U con annotazione di omissione/difformità: il Sistema **ESSE3 non acquisisce l'ISEE-U** per il calcolo dei contributi dovuti → **segnala l'anomalia nell'area riservata** dello studente → **fattura automaticamente la contribuzione nella misura massima** prevista dal presente Regolamento.

È FATTA RACCOMANDAZIONE ALLO STUDENTE DI VERIFICARE CHE LA PROPRIA ATTESTAZIONE ISEE-U NON RIPORTI LA PREDETTA ANNOTAZIONE.

In caso di ISEE-U difforme al fine di regolarizzare la propria posizione e non incorrere nella fascia massima contributiva **lo studente è tenuto a:**

- a) trasmettere alla Segreteria Studenti un **nuovo ISEE-U regolare, valido e privo di annotazioni di omissioni/difformità**, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti per la generalità degli studenti al [par. 2.2.1](#); oppure
- b) presentare al soggetto/ente che ha rilasciato l'Attestazione, **ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL RILASCIO** dell'Attestazione con omissioni/difformità, apposita **istanza di rettifica della DSU** allegando idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati; una volta ottenuta la rettifica dell'Attestazione, lo studente deve trasmetterla alla Segreteria Studenti; oppure
- c) richiedere all'Ateneo, **entro e non oltre il termine massimo del 30 aprile 2025**, il **ricalcolo della contribuzione** mediante la presentazione di apposita istanza allegando l'Attestazione ISEE-U difforme/irregolare e idonea documentazione che consenta la verifica delle dichiarazioni rese e l'eventuale correzione delle omissioni/difformità; per la richiesta occorre utilizzare l'apposito modulo disponibile nella sezione [Modulistica generale di Ateneo](#) da inviare via e-mail all'indirizzo servizio.iseeu@unich.it.

Nel caso di nuova Attestazione ISEE-U regolare e/o di sanatoria delle omissioni/difformità, viene disposto il ricalcolo del contributo dovuto con assegnazione dello studente nella fascia contributiva di effettiva appartenenza.

Nel caso di riconferma della omissione/difformità nelle ipotesi b) e c), il Sistema mantiene l'assegnazione in fascia contributiva massima.

B. ISEE-U parificato studenti con redditi e/o patrimoni all'estero Gli studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE e gli studenti stranieri residenti all'estero o residenti in Italia ma non autonomi rispetto al nucleo familiare residente all'estero possono presentare l'ISEE-U parificato, previsto per i casi in cui non è possibile procedere al calcolo ISEE per l'Università (ottenibile solo se si possiedono redditi in Italia). **Per ottenere l'ISEE-U parificato** gli studenti con redditi e/o patrimoni all'estero possono **rivolgersi ad un CAF di propria scelta o ad uno di quelli convenzionati con l'Ateneo fruendo**, in questo caso, della **gratuità del servizio**.

L'elenco dei CAF convenzionati è reso disponibile sul Portale Ud'A nelle pagine dedicate al *Manifesto degli Studi* dell'Anno Accademico 2024/2025. La DSU necessaria all'ottenimento dell'ISEE-U parificato va sottoscritta nel rispetto delle disposizioni adottate per la generalità degli studenti (cfr. [par. 2.2.1](#)).

C. ISEE corrente L'ISEE-U fa ordinariamente riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la data di presentazione della DSU (ad es. redditi 2022 per ISEE-U 2024). In **presenza di rilevanti variazioni del reddito e/o del patrimonio a seguito di eventi avversi**, l'Attestazione ISEE-U già ottenuta potrebbe non riflettere più la reale situazione economica e patrimoniale dello studente o del suo nucleo familiare: **in tali ipotesi è consentito richiedere il rilascio di un ISEE corrente** (articolo 9 DPCM n. 159 del 5/12/2013). **La variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare dovrà però essere superiore almeno del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE-U precedentemente calcolato.**

L'ISEE corrente va richiesto al CAF o all'INPS e trasmesso via e-mail alla Segreteria studenti di riferimento. La presentazione sarà possibile fino al termine inderogabile del 30 aprile 2025 senza maggiorazioni per ritardato adempimento, fatte salve le eccezioni disposte al [par. 2.2.1](#).

D. ISEE-U Studenti laureandi e tesisti (cfr. par. 4.2.3 e 4.2.4 del *Manifesto degli Studi*) Gli studenti laureandi che non conseguono il titolo nell'A.A. 2023/2024 e gli studenti tesisti che rinnovano l'iscrizione secondo le modalità e i termini per loro specificatamente previsti **devono disporre di valida e regolare Attestazione ISEE-U all'atto del rinnovo iscrizione all'A.A. 2024/2025.**

E. ISEE-U matricole Corsi di laurea magistrali biennali e preimmatricolati (cfr. par. 3.3 del *Manifesto degli Studi*) Gli studenti preimmatricolati e coloro che, a seguito esito positivo alla prevalutazione per l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico ad accesso libero intendono procedere alla immatricolazione, **devono disporre di valida e regolare Attestazione ISEE-U all'atto dell'immatricolazione all'A.A. 2024/2025**, da effettuarsi entro le specifiche scadenze per essi previste.

F. ISEE-U Studente indipendente In applicazione dell'art. 8, comma 2, del DPCM 159/2013, lo studente può considerarsi indipendente dal nucleo familiare di origine e far valere il suo ISEE per il diritto allo studio quale unico componente del nucleo familiare solo se, alla data di sottoscrizione della DSU, ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine – in alloggio non di proprietà di un suo membro – da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato – non prestato alle dipendenze di un familiare – fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni e non inferiori a 9.000,00 euro annui (cfr. art. 5 DPCM 9/4/2001 e art. 3, comma 1, D.M. 1320 del 17/12/2021 di incremento del reddito di riferimento).

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente viene presa in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare convenzionale. Tale regola non trova applicazione se lo studente risulti in convivenza anagrafica (cioè coabitati, ex art. 5 del DPR. 223/1989, con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), ad eccezione del caso in cui risulti coniugato o fiscalmente a carico di altre persone. **La convivenza anagrafica** deve essere dichiarata presso l'ufficio anagrafe del Comune dove il richiedente intende stabilire la residenza. **La condizione di studente indipendente** si applica anche in caso di studente coniugato o convivente di fatto. In tali casi la soglia per l'adeguatezza del reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o convivente. Se vengono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a) e b), lo studente è considerato indipendente e costituisce un nucleo familiare a sé stante. In caso contrario verrà integrato nel nucleo familiare d'origine, senza il coniuge.

2.3 – Sistema contributivo

Per immatricolarsi o rinnovare l'iscrizione ad anni successivi al primo a Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e a Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale lo studente è tenuto al pagamento:

- dell'**imposta di bollo** di 16 euro, dovuta anche da quanti sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;
- della **tassa regionale per il diritto allo studio universitario** di € 140,00;
- del **contributo onnicomprensivo annuale (COA)**.

Il contributo onnicomprensivo annuale viene determinato tenuto conto:

- a) della **capacità contributiva degli studenti (requisito di reddito)**, attestata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE-U), sulla cui base gli studenti vengono collocati in una delle fasce contributive previste;

- b) della **regolarità negli studi** (studenti regolari), determinata dalla durata del corso di studio di iscrizione: sono considerati regolari ai fini della determinazione del contributo **gli studenti iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno**. Per gli studenti ammessi agli anni successivi al primo a seguito di trasferimento, di passaggio di corso o di immatricolazione con abbreviazione di corso, la “regolarità” viene conteggiata a partire dall’anno di corso cui vengono ammessi fino al numero di anni normali di corso, aumentato di un anno (ad esempio l’iscrizione al secondo anno di un corso di laurea triennale nell’anno A.A. 2024/2025 determina l’iscrizione al secondo anno fuori corso nell’A.A. 2027/2028).

Gli anni di interruzione vengono computati ai fini del calcolo della regolarità.

Gli anni di iscrizione con qualifica di studente a tempo parziale vengono considerati con peso pari alla metà nel calcolo della regolarità;

- c) del **numero di CFU** (requisito di merito ai sensi della Legge 232/2016) **acquisiti e registrati in carriera** (studenti attivi):
- gli studenti che rinnovano l’**iscrizione al secondo anno** devono aver acquisito **entro il 10 agosto 2024 almeno 10 CFU se a tempo pieno, e almeno 5 CFU se a tempo parziale**;
 - gli studenti che rinnovano l’**iscrizione agli anni accademici successivi al secondo** devono aver acquisito **dall’11 agosto 2023 al 10 agosto 2024 almeno 25 CFU se a tempo pieno, e almeno 12 CFU se a tempo parziale**.

N.B. Ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, la valutazione del merito non tiene conto dei CFU relativi a prove parziali, a moduli di insegnamento, a insegnamenti inseriti nel piano di studi come “fuori piano” e ad esami convalidati a seguito di immatricolazione da trasferimento in entrata o passaggio di corso con riconoscimento crediti e/o abbreviazione di carriera.

Gli esami riconosciuti nell’ambito della mobilità internazionale rientrano nel computo dei requisiti di merito per la fruizione della contribuzione agevolata e vengono registrati alla data di conclusione della mobilità Erasmus.

I CFU validi ai fini del calcolo del contributo dovuto sono esclusivamente quelli ottenuti in posizione di regolarità amministrativa e/o contributiva al momento del sostenimento degli esami e delle altre prove di verifica che determinano l’effettiva acquisizione di CFU. Gli esami e le altre prove di verifica sostenuti in condizione di irregolarità contributiva non vengono registrati in carriera sino a quando gli studenti non abbiano regolarizzato la propria posizione. Il Sistema di gestione ESSE3 ne inibisce la registrazione anche laddove gli studenti risultino in condizione di regolarità contributiva al momento della prenotazione dell’esame o di altra prova ma in posizione debitoria al momento del relativo sostenimento.

- d) di altri elementi che incidono sulla determinazione del calcolo del contributo dovuto: iscrizione a tempo parziale, iscrizione degli studenti con redditi all’estero, iscrizione a Corsi specifici.

Sono considerati **studenti regolari e attivi** in base al solo requisito del reddito e beneficiano della contribuzione agevolata senza valutazione del merito, anche gli studenti che:

- si immatricolano per la prima volta in modalità standard al primo anno di un Corso di Laurea Triennale, Magistrale a Ciclo Unico o Magistrale di durata biennale;
- si immatricolano con abbreviazione di corso, per trasferimento in entrata o per passaggio di corso, indipendentemente dall’anno di corso a cui sono stati ammessi;

Tali studenti negli anni successivi potranno fruire della contribuzione agevolata qualora ricorra, oltre al requisito di reddito, anche quello di merito.

Gli studenti ripetenti il primo anno di Corso e gli studenti ripetenti il secondo anno e successivi di Corso sono considerati attivi se hanno acquisito, rispettivamente, i crediti previsti per il secondo anno in corso e i crediti previsti per il terzo anno in corso entro i termini di cui alla lettera c).

2.3.1 – Struttura del sistema

Il sistema contributivo di Ateneo suddivide gli studenti in due macrocategorie in base alla **regolarità** (Macro A e B) e in quattro sottogruppi in base alla condizione di **studente attivo o non attivo**.

MACRO A) studenti regolari (iscritti entro la durata normale del corso +1 anno);

- **Gruppo 1 – studenti regolari e attivi**, ossia matricole e studenti iscritti ad anni successivi al primo in possesso dei seguenti requisiti di merito:
 - conseguimento di almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2024 (iscritti al 2° anno);
 - conseguimento di almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2023-10 agosto 2024 (iscritti dal 3° anno in poi).
- **Gruppo 2 – studenti regolari e non attivi**, ossia studenti iscritti ad anni successivi al primo non in possesso dei requisiti di merito di cui sopra.

MACRO B) studenti non regolari (iscritti oltre la durata normale del corso +1 anno);

- **Gruppo 3 – studenti non regolari e attivi**, in possesso del seguente requisito di merito:
 - conseguimento di almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2023-10 agosto 2024
- **Gruppo 4 – studenti non regolari e non attivi**, ossia non in possesso del requisito di merito di cui sopra.

2.3.1 – Formule di calcolo del contributo

Al seguente link <https://orientamento.unich.it/studenti-e-futuri-studenti/tasse-e-contributi/simulatori-calcolo-contributo> è disponibile un simulatore per il calcolo dei contributi universitari.

Tabella 1	STUDENTI REGOLARI		STUDENTI NON REGOLARI	
Valore ISEE-U	ATTIVI	NON ATTIVI	ATTIVI	NON ATTIVI
Fino a € 24.000,00	€ 0	€ 300,00	€ 320,00	€ 340,00
Da € 24.000,01 a € 40.000,00	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045$	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045*1,35$	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045*1,45$	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045*1,55$
Da € 40.000,01 a € 60.000,00	$(40.000-20.000)*0,045+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05$	$(40.000-20.000)*0,045*1,35+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05*1,35$	$(40.000-20.000)*0,045*1,45+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05*1,45$	$(40.000-20.000)*0,045*1,55+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05*1,55$
Superiore a € 60.000,00	€ 2.000,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 3.100,00

Nelle Tabelle 2A-2D sono riportate le formule adottate nel Sistema contributivo Ud'A per il calcolo della contribuzione riferita ai Corsi ivi indicati, le cui formule sono diverse in ragione delle peculiarità di tali percorsi di studio che comportano per l'Ateneo maggiori spese dovute all'acquisto dei materiali necessari alle esercitazioni pratiche professionalizzanti oltre che all'utilizzo di sofisticate strumentazioni. Tali incrementi contributivi saranno dovuti per tutta la durata del Corso di Studio.

Tabella 2A - Odontoiatria; Protesi Dentaria	STUDENTI REGOLARI		STUDENTI NON REGOLARI	
Valore ISEE-U	ATTIVI	NON ATTIVI	ATTIVI	NON ATTIVI
Fino a € 24.000,00	€ 0	€ 600,00	€ 620,00	€ 640,00
Da € 24.000,01 a € 40.000,00	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045+(2.000*0,15)$	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045*1,35+(2.000*0,15)$	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045*1,45+(2.000*0,15)$	$(\text{ISEE-U}-20.000)*0,045*1,55+(2.000*0,15)$
Da € 40.000,01 a € 60.000,00	$(40.000-20.000)*0,045+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05+(2.000*0,15)$	$(40.000-20.000)*0,045*1,35+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05*1,35+(2.000*0,15)$	$(40.000-20.000)*0,045*1,45+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05*1,45+(2.000*0,15)$	$(40.000-20.000)*0,045*1,55+(\text{ISEE-U}-40.000)*0,05*1,55+(2.000*0,15)$
Superiore a € 60.000,00	$€ 2.000,00+(2.000*0,15)$	$€ 2.700,00+(2.000*0,15)$	$€ 2.900,00+(2.000*0,15)$	$€ 3.100,00+(2.000*0,15)$

Tabella 2B – Farmacia; Chimica e Tecnologie Farmaceutiche	STUDENTI REGOLARI		STUDENTI NON REGOLARI	
	ATTIVI	NON ATTIVI	ATTIVI	NON ATTIVI
Fino a € 24.000,00	€ 0	€ 400,00	€ 420,00	€ 440,00
Da € 24.000,01 a € 40.000,00	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 + (2.000 * 0,05)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,35 + (2.000 * 0,05)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,45 + (2.000 * 0,05)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,55 + (2.000 * 0,05)$
Da € 40.000,01 a € 60.000,00	$(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 + (2.000 * 0,05)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,35 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,35 + (2.000 * 0,05)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,45 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,45 + (2.000 * 0,05)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,55 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,55 + (2.000 * 0,05)$
Superiore a € 60.000,00	€ 2.000,00 + (2.000 * 0,05)	€ 2.700,00 + (2.000 * 0,05)	€ 2.900,00 + (2.000 * 0,05)	€ 3.100,00 + (2.000 * 0,05)

Tabella 2C – Medicina e Chirurgia; Igiene Dentale	STUDENTI REGOLARI		STUDENTI NON REGOLARI	
	ATTIVI	NON ATTIVI	ATTIVI	NON ATTIVI
Fino a € 24.000,00	€ 0	€ 500,00	€ 520,00	€ 540,00
Da € 24.000,01 a € 40.000,00	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 + (2.000 * 0,1)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,35 + (2.000 * 0,1)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,45 + (2.000 * 0,1)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,55 + (2.000 * 0,1)$
Da € 40.000,01 a € 60.000,00	$(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 + (2.000 * 0,1)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,35 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,35 + (2.000 * 0,1)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,45 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,45 + (2.000 * 0,1)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,55 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,55 + (2.000 * 0,1)$
Superiore a € 60.000,00	€ 2.000,00 + (2.000 * 0,1)	€ 2.700,00 + (2.000 * 0,1)	€ 2.900,00 + (2.000 * 0,1)	€ 3.100,00 + (2.000 * 0,1)

Tabella 2D – T.E.S.T.A.	STUDENTI REGOLARI		STUDENTI NON REGOLARI	
	ATTIVI	NON ATTIVI	ATTIVI	NON ATTIVI
Fino a € 24.000,00	€ 0	€ 350,00	€ 370,00	€ 390,00
Da € 24.000,01 a € 40.000,00	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 + (2.000 * 0,025)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,35 + (2.000 * 0,025)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,45 + (2.000 * 0,025)$	$(\text{ISEE-U} - 20.000) * 0,045 * 1,55 + (2.000 * 0,025)$
Da € 40.000,01 a € 60.000,00	$(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 + (2.000 * 0,025)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,35 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,35 + (2.000 * 0,025)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,45 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,45 + (2.000 * 0,025)$	$(40.000 - 20.000) * 0,045 * 1,55 + (\text{ISEE-U} - 40.000) * 0,05 * 1,55 + (2.000 * 0,025)$
Superiore a € 60.000,00	€ 2.000,00 + (2.000 * 0,025)	€ 2.700,00 + (2.000 * 0,025)	€ 2.900,00 + (2.000 * 0,025)	€ 3.100,00 + (2.000 * 0,025)

N.B. Per il calcolo relativo ai Gruppi 2, 3 e 4, se l'importo calcolato con le formule adottate risulta inferiore al minimo previsto nei tre gruppi, viene applicato l'importo minimo.

2.3.2 – Struttura del contributo e rateizzazione

Ai fini dell'immatricolazione e del rinnovo iscrizione ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Laurea Magistrale, **le tasse e il contributo onnicomprensivo annuale vanno ordinariamente pagati in tre rate** con le modalità ed entro le scadenze previste nel presente *Regolamento*:

- la **prima rata** è pari a € 156,00 e comprende la Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario (Tassa ADSU € 140,00) e l'imposta di bollo (€ 16,00); **con il pagamento della prima rata si perfeziona l'immatricolazione o il rinnovo di iscrizione**;
- la **seconda e la terza rata** rappresentano il contributo onnicomprensivo annuale da pagare entro i termini stabiliti dal *Manifesto degli Studi* e dal presente *Regolamento*. Il contributo è variabile in base agli elementi elencati al [par. 2.3](#).

Per importi di COA:

- inferiori a € 5,00 non è dovuto alcun pagamento**;
- fino a € 100,00 il versamento va effettuato in unica rata (2^ rata)**;
- superiori a € 100,00 il versamento va effettuato in due rate di pari importo (2^ e 3^ rata)**.

Se il COA dovuto è **uguale o superiore a € 400,00** è consentito il frazionamento della 2^ e 3^ rata in quattro tranches mediante **opzione di pagamento in cinque rate complessive**. Tale opzione può essere esercitata **esclusivamente online dal 15 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025** mediante accesso alla propria area riservata e selezione della procedura di frazionamento rate appositamente predisposta. Nella stessa pagina saranno successivamente indicate le scadenze delle singole tranches di pagamento elaborate dal Sistema. **In questo caso l'Ateneo non procede al prelievo automatico dell'eventuale Attestazione ISEE-U prodotta successivamente alla opzione effettuata e lo studente è tenuto a segnalarne il possesso alla Segreteria Studenti** di riferimento mediante presentazione della domanda di ricalcolo del contributo dovuto l'apposito modulo disponibile nella sezione [Modulistica generale di Ateneo](#), tenuto conto del rispetto delle scadenze fissate nel presente Regolamento.

N.B. Non saranno rimborsati crediti di importo inferiore a € 25,00.

2.3.3 – Scadenze e modalità di versamento delle rate e delle maggiorazioni

SCADENZE RATE E MAGGIORAZIONI (generalità degli studenti)			
Adempimento	Contributo	Periodo/Scadenza	Maggiorazione ritardo
Pagamento 1° rata*	€ 156,00	Dal 01/07/2024 al 05/11/2024	X
		Dal 06/11/2024 al 31/12/2024	€ 50,00
		Dal 01/01/2025 al 31/01/2025	€ 100,00
		Dal 01/02/2025 (con N.O. Rettore)	€ 250,00
Pagamento 2° rata (di 3)	Variabile	Entro il 28/02/2025	X
		Dal 01/03/2025	€ 25,00
Pagamento 3° rata (di 3)	Variabile	Entro il 30/04/2025	X
		Dal 01/05/2025	€ 25,00
Pagamento 2° rata (di 5)**	Variabile	Entro il 28/02/2025	X
		Dal 01/03/2025	€ 25,00
Pagamento 3° rata (di 5)**	Variabile	Entro il 31/03/2025	X
		Dal 01/04/2025	€ 25,00
Pagamento 4° rata (di 5)**	Variabile	Entro il 30/04/2025	X
		Dal 01/05/2025	€ 25,00
Pagamento 5° rata (di 5)**	Variabile	Entro il 31/05/2025	X
		Dal 01/06/2025	€ 25,00

* Gli **studenti laureandi nell'A.A. 2023/2024** – in caso di mancato conseguimento del titolo – possono rinnovare l'iscrizione all'A.A. 2024/2025 senza maggiorazioni **entro 10 giorni dall'appello di laurea di riferimento**. Oltre i 10 giorni valgono termini e maggiorazioni previsti per tutti gli studenti (cfr. par. 4.2.3 del Manifesto degli Studi).

Gli **studenti tesisti** che intendono laurearsi nell'A.A. 2024/2025 possono rinnovare l'iscrizione in qualsiasi momento dell'A.A. pagamento della 1^ e 2^ rata di iscrizione senza maggiorazioni **prima della scadenza per la presentazione della domanda di laurea per la sessione di riferimento** (cfr. par. 4.2.4 Manifesto degli Studi).

Tali studenti possono presentare l'**Attestazione ISEE-U all'atto del rinnovo iscrizione senza maggiorazioni**, in mancanza verranno assegnati alla fascia massima di contribuzione.

** Per gli studenti che richiedono il frazionamento del contributo omnicomprensivo annuale.

Gli studenti possono effettuare il pagamento delle tasse e dei contributi relativi al proprio Corso di studio con le seguenti modalità operative:

- accesso alla propria area riservata dal menu "MYPAGE" all'indirizzo <https://udaonline.unich.it>;
- selezione della voce SEGRETERIA – PAGAMENTI; in tale sezione è visualizzato l'importo (la fattura) da pagare ed è possibile optare per una delle due modalità disponibili nel Servizio Pago PA:
 - **pagamento immediato**: cliccando sul pulsante "Paga con PagoPA" e selezionando una delle voci disponibili appariranno i PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) accreditati in Pago PA;
 - **pagamento differito**: cliccando sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA", stampare l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati (es. Uffici postali, tabaccherie e ricevitorie, ecc.) o uno degli istituti di credito aderenti al sistema PagoPA, reperibili al seguente indirizzo: <https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>.

Il pagamento verrà registrato automaticamente nel sistema gestionale nei giorni successivi a quello di effettivo versamento.

N.B. Gli studenti sono tenuti a verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il servizio di Home Banking: molte banche non eseguono i pagamenti dopo l'orario di servizio e l'operazione viene presa in carico e contabilizzata il giorno lavorativo seguente. Maggiore attenzione dovrà essere posta per i pagamenti effettuati gli ultimi giorni o il giorno stesso della scadenza: il pagamento effettuato nel giorno di scadenza e in orario non di servizio della banca determina il rischio della maggiorazione per ritardato pagamento da parte dell'Ateneo il cui Sistema di contabilizzazione dei ratei di contribuzione registra la data del giorno di effettiva lavorazione del pagamento da parte della banca.

2.4 – Studenti con redditi e patrimoni esclusivamente all'estero

In applicazione dell'articolo 8, comma 5 DPCM 159/2013 non è possibile procedere al calcolo ISEE per l'Università in assenza di redditi prodotti e patrimoni posseduti in Italia. Qualora lo studente possieda esclusivamente redditi all'estero è tenuto a farne dichiarazione in sede di immatricolazione/iscrizione online con l'apposita autocertificazione telematica in occasione della quale dovrà essere anche indicata la tipologia di contribuzione che vorrà adottare.

Gli studenti:

- italiani non residenti in Italia;
- italiani residenti in Italia non autonomi e con nucleo familiare con redditi all'estero;
- stranieri con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine con redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero;
- stranieri residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 9.000,00 (studente non autonomo) e nucleo familiare residente all'estero

possono accedere alla graduazione del contributo omnicomprensivo attraverso due modalità alternative:

- a) presentazione dell'**ISEE-U parificato** con le modalità ed i termini indicati al [par. 2.2.2](#), lett. B). del presente Regolamento: il calcolo del contributo dovuto avverrà in base alla effettiva condizione economica del proprio nucleo familiare. **Qualora lo studente non provveda a presentare l'ISEE-U parificato alla data di scadenza della seconda rata contributiva, si procederà d'ufficio al ricalcolo del contributo unico dovuto in base al paese di provenienza.**
- b) In assenza di ISEE-U parificato, versamento del contributo omnicomprensivo determinato dall'Ateneo sulla base del **gruppo di appartenenza del Paese di cittadinanza** e dello stato di iscrizione.

Tabella 3	STUDENTI REGOLARI		STUDENTI NON REGOLARI	
GRUPPO	ATTIVI	NON ATTIVI	ATTIVI	NON ATTIVI
A – Paesi particolarmente poveri (D.M. 440/2024)	€ 0	€ 300,00	€ 320,00	€ 340,00
B – Paesi con reddito medio (World Bank)	€ 600,00	€ 810,00	€ 870,00	€ 930,00
C – Paesi con reddito alto (World Bank)	€ 1.300,00	€ 1.755,00	€ 1.885,00	€ 2.015,00

Per ottenere l'assegnazione del contributo fisso definito per il Gruppo A, gli studenti provenienti dai relativi Paesi dovranno trasmettere alla Segreteria Studenti di riferimento una certificazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana del paese di provenienza che attesti la non appartenenza a famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale (vedi art. 13, comma 5, DPCM 9 aprile 2001). In mancanza di tale certificazione allo studente sarà assegnata d'ufficio la contribuzione prevista per i Paesi del Gruppo C.

N.B. In caso di iscrizione tardiva (dal 1° febbraio 2025 con Nulla Osta Rettorale), non essendo più possibile accedere alla piattaforma Ud'A online per procedere al rinnovo iscrizione, lo studente è tenuto ad informare la Segreteria studenti di riferimento circa la tipologia di contribuzione scelta. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza sono tenuti a presentare domanda di immatricolazione/iscrizione con indicazione di una sola delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia italiana si avrà la prevalenza di quest'ultima.

2.5 – Studenti con status di rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati politici, apolidi e/o titolari di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani e come tali, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati; sono invece assoggettati al pagamento della contribuzione universitaria secondo le risultanze dell'indicatore ISEE-U calcolato tenendo conto dei redditi e dei patrimoni detenuti in Italia dal nucleo familiare di appartenenza.

In mancanza di questo riferimento, per la valutazione della condizione economica non sarà richiesto alcun documento e l'ammontare del contributo dovuto corrisponderà agli importi minimi previsti per gli studenti rientranti nel Gruppo A dei Paesi particolarmente poveri.

Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato mediante la documentazione ufficiale in possesso degli interessati rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Copia della certificazione dello status posseduto dovrà essere presentata presso la competente Segreteria Studenti.

2.6 – Studenti iscritti in regime di tempo parziale

Lo studente ha la possibilità di iscriversi a tempo parziale per conseguire il titolo finale di studio in un periodo di durata massima pari al doppio di quella normale senza incorrere nella condizione di fuori corso. Il contributo onnicomprensivo, calcolato come indicato al [par. 2.3.2](#) del presente *Regolamento*, è suddiviso nella misura del 50% nelle due annualità di ripartizione del percorso formativo ed è suddiviso in due rate senza possibilità di ulteriore frazionamento. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio (1^ rata) vanno versate nel loro intero importo in ciascun anno di iscrizione.

Lo studente è tenuto ad osservare le modalità e i termini di pagamento stabiliti per lo studente in regime a tempo pieno, comprese le norme in materia di contribuzione agevolata mediante ISEE-U.

Ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione della contribuzione agevolata sulla base dell'ISEE-U negli anni successivi al primo, il requisito di merito è assolto qualora lo studente maturi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno di riferimento, non meno di 5 CFU per l'iscrizione al secondo anno e non meno di 12 CFU per l'iscrizione ad anni successivi al secondo.

Lo studente con regime di studio a tempo parziale non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno.

2.7 – Studenti aderenti all’iniziativa P.A. 110 e lode

L’importo del contributo unico onnicomprensivo annuo a carico dello studente dipendente pubblico iscritto ad un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico o di Laurea Magistrale biennale è fisso e pari a € 500,00, indipendentemente dal valore Isee per il diritto allo studio universitario (ISEE-U).

Oltre al contributo sono dovute la Tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e l’imposta di bollo da 16,00 euro.

Il mantenimento del beneficio del contributo fisso è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dal Protocollo d’Intesa e dell’Accordo Attuativo DFP-Ud'A disponibili al seguente link <https://www.unich.it/pa110elode>.

3.1 – Premessa

Ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, l'Ateneo concede forme di esonero totale o parziale e riduzioni di contribuzione dai quali sono in ogni caso escluse l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, fatte salve le eccezioni specificamente indicate. Gli esoneri non sono cumulabili tra loro, salvo eccezioni espressamente previste nel presente Regolamento. In caso di più esoneri viene applicato comunque quello più favorevole per lo studente. Se non diversamente specificato, gli esoneri sottoelencati sono validi per gli studenti di tutti i Corsi di studio, compresi quanti si iscrivano a seguito di rinuncia o decadenza.

3.2 – Esoneri totali dal pagamento del contributo omnicomprendente

A. Studenti che rientrano nei criteri previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, commi 255, lettere a), b), c) e 256. Gli studenti con ISEE-U minore o uguale a € 24.000,00 iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di uno, sono tenuti al pagamento della sola prima rata composta dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalla imposta di bollo purché abbiano conseguito almeno 10 CFU se iscritti al secondo anno di corso o almeno 25 CFU se iscritti ad anni successivi al secondo nel periodo 11 agosto 2023 - 10 agosto 2024. Per la disciplina di tale esonero e dei criteri adottati dall'Ateneo per la valutazione della regolarità e del merito si rinvia al [par. 2.3](#).

B. Studenti idonei e beneficiari di borse di studio erogate dall'A.D.S.U. Chieti-Pescara ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 9 comma 2. Gli studenti vincitori o idonei nelle graduatorie del Bando per l'assegnazione di borsa di studio ADSU pagano la sola prima rata composta dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalla imposta di bollo sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell'Azienda. Il diritto all'esonero totale della contribuzione universitaria è subordinato alla conferma da parte dell'ADSU del conferimento della borsa di studio o dello status di studente idoneo. Qualora lo studente non risulti incluso negli elenchi dei beneficiari o degli idonei dovrà provvedere al pagamento delle rate non corrisposte senza maggiorazioni per ritardi. Le modalità di pagamento saranno comunicate agli interessati dalla Segreteria studenti di riferimento.

C. Studenti con disabilità/riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge 118/71. Per tali studenti l'esonero totale da tasse e contributi universitari, compresa la tassa regionale per il diritto allo studio, viene concesso indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare. Resta dovuta l'imposta di bollo.

Per beneficiare dell'esonero totale:

- **gli studenti con disabilità/riconoscimento di handicap o con una invalidità pari o superiore al 66%** sono tenuti ad indicare la propria condizione selezionando l'apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione online e a inserire copia della certificazione rilasciata dagli Enti competenti che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che hanno già beneficiato dell'esonero, la prima rata comprenderà solo l'imposta di bollo e non sarà necessario presentare conferma del proprio status, fatte salve eventuali variazioni del grado di invalidità intervenute rispetto all'anno accademico precedente delle quali dovrà essere data obbligatoriamente notizia.
- **gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità** sono tenuti a segnalare la propria condizione e a trasmettere (anche via email) copia della certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il genitore è titolare della pensione alla Segreteria studenti di riferimento. L'esonero viene concesso se il genitore sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, sia percettore di trattamento pensionistico di inabilità ex artt. 12 e 13 della l. 118/71 e risulti ricompreso nel nucleo familiare dello studente.

In entrambi i casi sopra esaminati, pena la decadenza dal beneficio, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata a seguito di eventuali variazioni, sono tenuti a comunicare tempestivamente nella propria area riservata lo status aggiornato inserendo la nuova o diversa certificazione (è possibile rivolgersi alla Segreteria studenti di riferimento per chiarimenti in merito).

Il beneficio dell'esonero totale non può in ogni caso superare, a partire dall'anno di prima richiesta, nove semestri per i Corsi di Laurea, sette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale, quindici semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennali e diciassette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennali con riferimento al corso di studio di iscrizione (ex art. 14 comma 3 DPCM 9 Aprile 2001,

richiamato dall'art. 8 comma 5 del D. Lgs. 68/2012). Per gli studenti delle coorti precedenti quella 2020/2021 il calcolo dei semestri decorre dall'anno accademico di prima vigenza della presente norma (A.A. 2020/2021).

N.B. Nell'anno accademico in cui si registri il superamento del numero dei semestri di cui sopra, il beneficio dell'esonero dovrà intendersi accordato per la sola 2^a rata; lo studente sarà invece tenuto al pagamento della 3^a rata calcolata in base al valore dell'attestazione ISEE-U riferita al nucleo familiare di appartenenza da presentarsi/trasmettersi alla competente Segreteria Studenti entro e non oltre il 30 aprile 2025. Per eventuali anni accademici successivi, gli interessati saranno assoggettati alle disposizioni contributive previste per la generalità degli studenti.

D. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 9 comma 3. Per fruire dell'esonero dal pagamento dei contributi di iscrizione gli studenti devono indicare la propria condizione selezionando l'apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione on line ed inserire copia della certificazione rilasciata dagli Enti competenti attestante il beneficio riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Per tutti gli anni di godimento della borsa sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e della imposta di bollo. Dopo il primo anno di riconoscimento del beneficio, l'esonero è comunque condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del MAECI da confermare mediante apposita autocertificazione soggetta alle verifiche di rito.

E. Studenti immatricolati/iscritti a Dottorato di ricerca senza borsa di studio (cfr. articolo 1, comma 262, Legge 11 dicembre 2016 n. 232). Per gli studenti in esame si rinvia all'apposito [par. 6.2](#) del presente Regolamento.

F. Studenti immatricolati/iscritti che ottengono lo status di "Studente atleta" Ai sensi dell'art. 6 del [Regolamento carriera studenti atleti Ud'A](#) gli studenti atleti vincitori di medaglia d'oro in competizioni internazionali sono totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione per "merito sportivo"; sono invece dovute la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. Per i requisiti e le modalità per ottenere lo status di studente atleta è fatto rinvio all'apposito Regolamento.

3.3 – Esoneri parziali dal pagamento tasse e contributi e riduzioni del contributo omnicomprensivo

A. Studenti con disabilità ai quali sia riconosciuta una invalidità compresa tra il 45% e il 65%. È riconosciuto l'esonero parziale del 50% (cinquanta) sul contributo omnicomprensivo annuale. Per beneficiare dell'esonero lo studente è tenuto ad indicare la propria condizione selezionando l'apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione online e ad inserire copia del verbale rilasciato dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale, da cui risulti tipo e grado di invalidità.

A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 anche per tali studenti il beneficio dell'esonero in riferimento non potrà in ogni caso superare nove semestri per i Corsi di Laurea, sette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale, quindici semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennali e diciassette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennali con riferimento al corso di studio di iscrizione.

B. Riduzione per fratelli-sorelle iscritti presso Atenei della Regione Abruzzo. Gli studenti iscritti entro la durata normale di uno dei Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico di questo Ateneo che abbiano nel proprio nucleo familiare fratelli o sorelle di età non superiore a 26 anni (non devono aver compiuto il 27° anno di età alla data del 5 novembre 2024, a loro volta iscritti presso questa o altra Università della Regione Abruzzo, possono beneficiare di una **riduzione fino a un massimo di € 100,00**. Tale beneficio è subordinato alla reciproca concessione da parte degli altri Atenei abruzzesi e viene calcolato sull'ultima rata. Qualora l'importo del contributo dovuto risultasse inferiore a € 100,00, si darà corso al rimborso dell'esatto importo del contributo versato. Tale tipologia di esonero è cumulabile con le altre ed è da richiedersi alla Segreteria Studenti di riferimento **entro e non oltre il 31 marzo 2025**.

C. Riduzione per gli studenti Ud'A con elevati requisiti di merito.

Agli studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico a tempo pieno e che hanno conseguito un **voto di diploma pari a 100/100** è riconosciuto l'esonero parziale del **50% del COA** per l'A.A. di immatricolazione.

Agli studenti iscritti a partire dalla coorte 2022/2023 a Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico di questo Ateneo che posseggano i requisiti di merito di seguito indicati è applicata una **riduzione di € 500,00 da applicare sulla terza rata**; qualora questa fosse di importo inferiore, la riduzione verrà applicata in parte anche sulla seconda. Il beneficio per merito viene applicato d'ufficio.

Per beneficiare della agevolazione lo studente dovrà:

- non essere in possesso di altro titolo di studio di livello pari o superiore a quello di iscrizione;
- essere iscritto entro la durata normale del corso frequentato con carriera priva di interruzioni, ripetenze e abbreviazioni di corso a seguito di trasferimenti e passaggi interni e convalida di esami di profitto nella carriera attiva;
- se iscritto ad un **Corso di Laurea Magistrale a C.U.**, aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 31 ottobre 2024 **almeno 35 CFU con media ponderata di almeno 26/30**;
- se iscritto ad uno degli **altri Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale**, aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 31 ottobre 2024 **almeno 40 CFU per il secondo anno di corso e 45 CFU per il terzo anno nel caso di Corsi di Laurea, con media ponderata di almeno 28/30**.

Per gli studenti delle coorti precedenti trovano applicazione le norme sul merito Ud'A stabilite nei Manifesti degli Studi delle coorti di riferimento.

D. Studenti detenuti. Gli studenti detenuti in Istituti penitenziari abruzzesi sono **esonerali dal pagamento della tassa regionale** per il diritto allo studio universitario (Tassa ADSU) ai sensi dell'art. 3, comma 2-ter della L.R. 25 giugno 1996, n. 42 modificata con L.R. 18 maggio 2021, n. 10.

E. Studenti con status di "Studente atleta". Ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento carriera studenti atleti Ud'A" gli studenti atleti vincitori di **medaglia d'argento o di bronzo in competizioni internazionali** fruiscono di una **riduzione pari rispettivamente al 75% e al 50% sul contributo dovuto**; sono invece dovute la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. Per i requisiti e le modalità per ottenere lo status di studente atleta si rinvia all'apposito Regolamento.

Non beneficiano degli esoneri previsti dal presente paragrafo – ad eccezione di quello previsto per quelli in stato di detenzione – gli studenti:

- in possesso di altro titolo di pari livello o di livello superiore rispetto a quello di iscrizione;
- che ottengano un'abbreviazione di corso oppure una convalida di esami di profitto nella nuova carriera a seguito di istanza di riconoscimento di carriera pregressa o di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente o di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, di passaggio di corso o di trasferimento presso questo Ateneo, fatta eccezione per i casi di riconoscimento CFU acquisiti per abilità informatiche, conoscenze linguistiche e tirocini curriculari. **L'esclusione dell'esonero è limitata al solo anno di immatricolazione o iscrizione in cui si è determinato il riconoscimento;**
- iscritti in regime di tempo parziale;
- assoggettati a sanzione/i disciplinare/i per l'anno accademico di relativa applicazione;
- nell'anno accademico di ripresa degli studi dopo un periodo di interruzione.

Sez. 4 – ONERI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI A RICHIESTA E PER MAGGIORAZIONI

Tabella 4 – Altri contributi per servizi amministrativi e di Segreteria (imposta di bollo esclusa)

Servizio	Importo
Domanda d'iscrizione esami di stato	€ 250,00
Domanda d'ammissione alla Prova Pratico-Valutativa (Psicologo) ex D.I. 567/2022	€ 150,00
Contributo d'ammissione all'esame di laurea abilitante all'esercizio della professione di psicologo ex D.I. 654/2022	€ 150,00
Contributo d'ammissione all'esame di laurea abilitante all'esercizio della professione medica	€ 150,00
Contributo di ammissione all'esame di laurea abilitante in Professioni Tecniche per l'edilizia e il territorio ex D.I. 682/2023	€ 150,00
Contributo d'ammissione all'esame di laurea abilitante all'esercizio della professione di odontoiatra	€ 150,00
Contributo d'ammissione all'esame di laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista	€ 150,00
Contributo d'ammissione all'esame di laurea abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie	€ 150,00
Contributo prova di ammissione a corsi di studio a numero programmato – professioni sanitarie	€ 50,00
Contributo prova di ammissione a corsi di studio a numero programmato – altri corsi di studio (cfr. bandi di ammissione)	fino a € 50,00
Iscrizione alle prove di accesso alle scuole di specializzazioni non mediche	€ 50,00
Rilascio pergamena di master	€ 80,00
Rilascio pergamena di dottorato	€ 80,00
Rilascio diploma di specializzazione	€ 130,00
Spedizione pergamena di laurea/master o diploma di specializzazione/abilitazione in Italia	€ 15,00
Spedizione pergamena di laurea/master o diploma di specializzazione/abilitazione in Paesi UE ed Extra-UE	€ 35,00
Spedizione certificato di specializzazione (iscrizione e conseguimento titolo) in Italia	€ 10,00
Spedizione certificato di specializzazione (iscrizione e conseguimento titolo) in Paesi UE ed Extra-UE	€ 15,00
Spedizione certificato di abilitazione in Italia	€ 10,00
Spedizione certificato di abilitazione in Paesi UE ed Extra-UE	€ 15,00
Spedizione attestato di frequenza corso di perfezionamento/aggiornamento/formazione/formazione permanente in Italia	€ 15,00
Spedizione attestato di frequenza corso di perfezionamento/aggiornamento/formazione/formazione permanente in Paesi UE ed Extra-UE	€ 35,00
Rilascio duplicato diploma di laurea	€ 60,00
Rilascio duplicato diploma di specializzazione	€ 100,00
Rilascio duplicato smart card di Ateneo	€ 10,00
Ricognizione anni interruzione di carriera (per ciascun A.A.)	€ 150,00
Rinuncia agli studi	€ 50,00
Contributo di trasferimento in ingresso	€ 50,00
Contributo di trasferimento in uscita	€ 150,00
Contributo di passaggio di corso	€ 50,00
Domanda di riconoscimento CFU carriera pregressa/contemporanea iscrizione	€ 100,00
Domanda di riconoscimento CFU da corsi singoli	€ 50,00
Domanda di riconoscimento CFU per abilità informatiche, conoscenze linguistiche, tirocini curriculari	€ 0,00
Domanda di riconoscimento CFU a seguito iscrizione corsi area sanitaria ad accesso programmato nazionale	€ 150,00
Domanda di riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero	€ 150,00
Domanda di prevalutazione carriera pregressa (importo detraibile sulla domanda di riconoscimento CFU)	€ 50,00
Equiparazione (equipollenze) lauree ai fini della partecipazione a pubblici concorsi di competenza dell'Ateneo	€ 50,00
Maggiorazione ricalcolo per presentazione tardiva ISEE-U	€ 250,00
Maggiorazione per immatricolazione/ rinnovo iscrizione tardivi (6 novembre 2024 – 31 dicembre 2024)	€ 50,00
Maggiorazione per immatricolazione/iscrizione tardiva (1° gennaio 2025 – 31 gennaio 2025)	€ 100,00
Maggiorazione per immatricolazione LM rinnovo iscrizione tardivi con Nulla Osta rettorale (1° febbraio - 30 aprile 2025).	€ 250,00
Per immatricolazione LM e/o rinnovi iscrizione effettuate dal 1° maggio al 20 giugno 2025 accompagnate da presentazione tardiva ISEE-U è dovuta ulteriore maggiorazione di € 250,00	€ 250,00 + € 250,00
Maggiorazione per pagamento in ritardo rate successive alla prima	€ 25,00
Maggiorazione ritardo domanda conseguimento titolo (fino a massimo 20 gg dall'inizio della sessione)	€ 100,00
Pergamena di laurea consegnata - a richiesta dell'interessato/a - all'atto della proclamazione	€ 50,00

Sez. 5 – ISCRIZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

5.1 – Corsi di Master

5.1.1 – Contributo d'iscrizione

La quota di iscrizione al Master è fissata, su proposta del Consiglio di Corso, dal Dipartimento responsabile della gestione e organizzazione dello stesso, in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria delle attività del Corso medesimo. La contribuzione dovuta è indicata nel provvedimento di attivazione dei singoli Corsi di Master ed è comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale. È ammessa la rateizzazione del contributo di iscrizione nel **numero massimo di due rate**.

Ove l'iscrizione al Corso preveda l'espletamento di **prova/e di ammissione** è previsto un contributo di **€ 50,00 non rimborsabile**, salvi i casi di mancata attivazione del Corso o di mancato svolgimento del test.

Se la selezione avviene per valutazione dei titoli o secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, non è previsto alcun contributo concorsuale.

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può, per tutto il periodo cui si riferisce il difetto di pagamento, sostenere esami, frequentare lezioni, stage, seminari, laboratori e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì richiedere certificati. In caso di mancata attivazione del Corso si procederà d'ufficio al rimborso della contribuzione versata fatta eccezione dell'imposta di bollo.

5.1.2 – Contributo d'iscrizione a singoli insegnamenti

È data possibilità di iscrizione ai singoli insegnamenti attivati nell'ambito del Master per max 24 CFU. Il relativo contributo di iscrizione è indicato nel provvedimento di attivazione del Master ed è comprensivo di imposta di bollo assolta in modo virtuale.

5.1.3 – Esoneri

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e privati. Viene concesso l'esonero totale dal contributo di iscrizione ai corsisti con disabilità/riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Resta dovuta l'imposta di bollo.

I corsisti con disabilità vengono ammessi al Master in sovrannumero e non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei Corsi. Il numero dei posti disponibili è definito nei relativi Bandi di ammissione.

5.1.4 – Indennità per ritardato pagamento contributo d'iscrizione

Viene applicata un'indennità per ritardato pagamento nel caso di:

- pagamenti della contribuzione effettuati **entro 7 giorni dalla scadenza** del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: **€ 25,00**;
- pagamenti della contribuzione effettuati **oltre 7 giorni dalla scadenza** del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: **€ 50,00**.

5.1.5 – Contributo di rilascio Pergamena

- Imposta di bollo assolta in maniera virtuale o cartacea (€ 16,00) e comunque secondo la normativa vigente, sia sulla richiesta di rilascio pergamena sia sulla pergamena;
- spedizione con Raccomandata A/R in Italia (€ 15,00) e in paesi U.E. ed extra U.E. (€ 35,00).

5.1.6 – Rinuncia alla prosecuzione del percorso Master

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto provvisto di marca da bollo previo pagamento del **contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 50,00**.

È ammesso, a richiesta, il **rimborso del contributo di iscrizione** – detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Ateneo quale indennizzo per spese generali e di Segreteria – **esclusivamente nel caso di rinuncia effettuata entro un mese dall'inizio dei Corsi**.

La restituzione dell'intero contributo è ammessa nei soli casi in cui il Master non possa avere luogo per motivi imputabili alla struttura proponente o all'Ateneo. In caso di rinuncia presentata dopo un mese dall'inizio del

Master le tasse ed i contributi già versati non verranno in alcun caso rimborsati ma l'iscritto è esentato dal pagamento dell'eventuale seconda rata in scadenza.

5.1.7 – Decadenza

Il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza minima prevista dal Regolamento didattico del Master o il mancato sostenimento dell'esame finale comporta la decadenza dal Corso. In tali ipotesi le quote di iscrizione già versate non verranno rimborsate.

5.2 – Corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, preparazione esame di stato

5.2.1 – Contributo d'iscrizione

La quota di iscrizione al Corso è fissata, su proposta del Consiglio di Corso, dal Dipartimento responsabile della relativa gestione e organizzazione, in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria delle attività del Corso dei singoli Corsi ed è comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale. È ammessa la rateizzazione del contributo di iscrizione nel **numero massimo di due rate**.

Ove l'iscrizione al Corso preveda l'espletamento di **prova/e di ammissione** è previsto un contributo di **€ 50,00 non rimborsabile**, salvi i casi di mancata attivazione del Corso o di mancato svolgimento del test. Se la selezione avviene per valutazione dei titoli o secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, non è previsto alcun contributo concorsuale.

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può sostenere, per tutto il periodo cui si riferisce il difetto di pagamento, esami, frequentare lezioni, seminari, laboratori, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì richiedere certificati.

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e privati.

5.2.2 – Indennità per ritardato pagamento contributo d'iscrizione

Viene applicata un'indennità per ritardato pagamento nel caso di:

- pagamenti della contribuzione effettuati **entro 7 giorni dalla scadenza** del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: **€ 25,00**;
- pagamenti della contribuzione effettuati **oltre 7 giorni dalla scadenza** del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: **€ 50,00**.

5.2.3 – Rilascio Attestato di frequenza

- Imposta di bollo assolta in maniera virtuale o cartacea (€ 16,00) e comunque secondo la normativa vigente, sia sulla richiesta di rilascio attestato sia sull'attestato;
- spedizione con Raccomandata A/R in Italia (€ 15,00) e in paesi U.E. ed extra U.E. (€ 35,00)

5.2.4 – Rinuncia alla prosecuzione del percorso

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto provvisto di marca da bollo previo pagamento del **contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 50,00**.

È ammesso, a richiesta, il **rimborso del contributo di iscrizione** – detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Ateneo quale indennizzo per spese generali e di Segreteria – **esclusivamente nel caso di rinuncia effettuata prima dell'inizio effettivo del corso**.

In caso di rinuncia presentata ad attività formative già iniziate le tasse ed i contributi già versati non verranno in alcun caso rimborsati ma l'iscritto è esentato dal pagamento dell'eventuale 2^a rata in scadenza.

5.2.5 – Decadenza

Il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza minima prevista dal Regolamento didattico del Corso o il mancato sostenimento dell'esame finale comporta la decadenza dal Corso. In tali ipotesi le quote di iscrizione già versate non verranno rimborsate.

5.3 – Scuole di specializzazione A.A. 2023/2024

Il contributo previsto per le immatricolazioni A.A. 2023/2024 a tutte le **Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica**, ad eccezione delle Scuole di Specializzazione in ambito odontoiatrico, è stabilito in **€ 1.256,00** (€ 1.100,00 per contributi di Ateneo + € 140,00 per Tassa regionale + € 16,00 per bollo virtuale).

Resta confermata la contribuzione prevista per i rinnovi iscrizione alle Scuole di Specializzazione già prevista negli anni accademici precedenti.

Le modalità di versamento sono indicate nella seguente tabella:

Anno immatricolazione	Prima o unica rata	Seconda rata
2023/2024	€ 756,00	€ 500,00
2022/2023	€ 756,00	€ 500,00
2021/2022	€ 756,00	€ 500,00
2020/2021	€ 756,00	€ 500,00
2019/2020	€ 756,00	€ 500,00

La contribuzione per le immatricolazioni A.A. 2023/2024 alle **Scuole di Specializzazione in ambito odontoiatrico** è prevista in **€ 1.756,00** (€ 1.100,00 per contributi Ud'A + € 140,00 per Tassa regionale + € 16,00 per bollo virtuale + € 500,00 da destinarsi ai Dipartimenti di competenza per l'acquisto di materiale necessario alle esercitazioni professionalizzanti) restando confermata quella per i rinnovi iscrizione già definita negli anni accademici precedenti.

Le modalità di versamento sono indicate nella tabella seguente:

Anno immatricolazione	Prima o unica rata	Seconda rata
2023/2024	€ 1.256,00	€ 500,00
2022/2023	€ 1.256,00	€ 500,00
2021/2022	€ 1.256,00	€ 500,00
2020/2021	€ 1.256,00	€ 500,00
2019/2020	€ 1.256,00	€ 500,00

Le scadenze di pagamento di unica o doppia rata di contribuzione prevista per tutte le Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica e odontoiatrica saranno definite nei relativi bandi e negli avvisi di iscrizione agli anni successivi al primo.

I pagamenti per rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo e della seconda rata effettuati in ritardo rispetto alle scadenze stabilite nel bando o negli avvisi, comporteranno l'applicazione di una maggiorazione per il ritardo nell'adempimento

- da 1 a 30 giorni di ritardo € 50,00;
- dal 31° giorno in poi € 100,00.

Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione si applicano i contributi per Servizi Amministrativi e di Segreteria previsti nella Tabella 6 consultabile nella Sezione 4 del presente Regolamento.

5.3.1 Rinuncia alla formazione specialistica

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto provvisto di marca da bollo previo pagamento del contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 50,00.

È ammesso, a richiesta, il **rimborso del contributo di iscrizione** – detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Ateneo quale indennizzo per spese generali e di Segreteria – esclusivamente nel caso di **rinuncia effettuata prima dell'avvio delle attività formative**.

In caso di **rinuncia presentata ad attività formative già iniziate** le tasse ed i contributi già versati **non verranno in alcun caso rimborsati ma l'iscritto è esentato dal pagamento dell'eventuale 2^a rata in scadenza**.

5.4 – Corsi singoli

Per la disciplina dei corsi singoli, in particolare dei criteri di ammissione e delle modalità di iscrizione, si fa espresso rinvio alla SEZIONE 7 del Manifesto degli Studi A.A. 2024/2025. **È ammessa l'iscrizione agli insegnamenti previsti nell'Offerta Formativa dell'A.A. 2024/2025 eccezion fatta per quelli a programmazione nazionale di Area Sanitaria: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie.**

L'iscrizione ai corsi singoli è consentita **dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025** dietro pagamento degli importi di cui alla tabella seguente:

COSTI D'ISCRIZIONE CORSI SINGOLI A.A. 2024/2025			
Area umanistica*		Area sociale, sanitaria e scientifica**	
Contributo d'iscrizione	Contributo insegnamento	Contributo d'iscrizione	Contributo insegnamento
€ 100,00	€ 10,00 per CFU	€ 200,00	€ 16,00 per CFU

* Per l'Area Umanistica è ammessa l'iscrizione a tutti gli insegnamenti impartiti dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Beni culturali, Filosofia e Scienze dell'Educazione, Lettere, Lingue e letterature straniere, Mediazione linguistica e comunicazione interculturale, Beni archeologici e storico-artistici, Filologia, linguistica e tradizioni letterarie, Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale, Lingue, letterature e culture moderne, Scienze filosofiche.

** Per l'Area Sanitaria è ammessa l'iscrizione esclusivamente agli insegnamenti impartiti dai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e in Scienze dell'Alimentazione e della salute.

N.B. Gli studenti Ud'A iscritti ad un Corso di studio con carriera attiva e con regolarità amministrativa sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione ai corsi singoli.

5.5 – Dottorati di ricerca

Gli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca con borsa di studio sono tenuti al pagamento di € 256,00 di cui: € 100,00 a titolo di contribuzione universitaria; € 140,00 per versamento della Tassa regionale per il diritto allo studio e € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Gli studenti senza borsa di studio sono esentati dal pagamento dei contributi universitari di iscrizione e frequenza ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e ai sensi dell'art. 1, comma 262 della L. 11.12.2016, n. 232, fatto salvo il versamento della Tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

Viene concesso l'esonero totale dal contributo di iscrizione ai corsisti con disabilità/riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Resta dovuta l'imposta di bollo.

Le modalità di versamento sono indicate nella tabella seguente:

Anno iscrizione	Importo unica rata	Tassa regionale e bollo	Seconda rata
2024/2025	€ 100,00	€ 156,00	€ 256,00
2023/2024	€ 100,00	€ 156,00	€ 256,00
2022/2023	€ 100,00	€ 156,00	€ 256,00

La scadenza di pagamento di tale unica rata di contribuzione sarà definita nei relativi bandi di accesso e negli avvisi di iscrizione agli anni successivi al primo. Gli eventuali ritardi registrati nel pagamento dei rinnovi iscrizione comporteranno l'applicazione di una maggiorazione per il ritardo nell'adempimento:

- da 1 a 30 giorni di ritardo € 50,00;
- dal 31° giorno in poi € 100,00.

5.6 – Corsi di formazione permanente

5.6.1 – Contributo d'iscrizione

La quota di iscrizione al Corso – unitaria o a pacchetto – è fissata, in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria delle attività del Corso, su proposta del Responsabile Scientifico del Dipartimento responsabile della relativa gestione e organizzazione.

La contribuzione dovuta è indicata nel provvedimento di attivazione di ogni Corso ed è comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale. È ammessa la rateizzazione del contributo di iscrizione nel **numero massimo di due rate**.

Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione non potrà sostenere le prove di verifica intermedie e finali, frequentare stage e/o tirocini e ottenere il rilascio di certificati o attestati.

Fatta salva l'ipotesi di mancata attivazione del Corso, che determina il rimborso d'ufficio della contribuzione versata fatta eccezione dell'imposta di bollo, il corsista non ha diritto, in caso di rinuncia o interruzione, alla restituzione della contribuzione versata.

Ove l'iscrizione al Corso preveda l'espletamento di **prova/e di ammissione** è previsto un contributo di **€ 50,00 non rimborsabile**, salvi i casi di mancata attivazione del Corso o di mancato svolgimento del test. Se la selezione avviene per valutazione dei titoli o secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, non è previsto alcun contributo concorsuale.

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può sostenere, per tutto il periodo cui si riferisce il difetto di pagamento, esami, frequentare lezioni, seminari, laboratori, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì richiedere certificati.

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e privati.

5.6.2 – Indennità per ritardato pagamento contributo d'iscrizione

Viene applicata un'indennità per ritardato pagamento nel caso di:

- pagamenti della contribuzione effettuati **entro 7 giorni dalla scadenza** del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: **€ 25,00**;
- pagamenti della contribuzione effettuati **oltre 7 giorni dalla scadenza** del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: **€ 50,00**.

5.6.3 – Rilascio attestato

- Imposta di bollo assolta in maniera virtuale o cartacea (€ 16,00) e comunque secondo la normativa vigente, sia sulla richiesta di rilascio attestato sia sull'attestato;
- spedizione con Raccomandata A/R in Italia (€ 15,00) e in paesi U.E. ed extra U.E. (€ 35,00).

5.6.4 – Rinuncia alla prosecuzione del percorso

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto provvisto di marca da bollo previo pagamento del **contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 50,00**.

È ammesso, a richiesta, **il rimborso del contributo di iscrizione** – detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Ateneo quale indennizzo per spese generali e di Segreteria – **esclusivamente nel caso di rinuncia effettuata prima dell'inizio effettivo del corso**. Il corsista che rinunci alla frequenza del Corso ad attività formative già iniziate, non ha diritto al rimborso dei contributi già versati, né ha obbligo di versamento di quelli cui risulti eventualmente ancora tenuto.

5.6.5 – Decadenza

Il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza minima prevista dal Regolamento didattico del Corso o il mancato sostenimento della prova finale comporta la decadenza dal Corso. In tali ipotesi le quote di iscrizione già versate non verranno rimborsate.

SEZIONE 6 – DISPOSIZIONI FINALI

6.1 – Controlli e verifiche fiscali

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l'Attestazione ISEE-U comporta la personale assunzione di responsabilità civile e penale in ordine alla veridicità, correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

In riferimento agli esoneri e alle riduzioni di contribuzione universitaria concessi ai sensi del presente Regolamento, l'Ateneo effettua verifiche a campione della veridicità dei dati dichiarati nella DSU sottoscritta ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEE-U) rilasciata dall'INPS e delle autocertificazioni rese direttamente dallo studente e svolge con ogni mezzo a sua disposizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accesso alle banche dati e/o interrogazioni all'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Comuni, Camera di Commercio) tutte le indagini ritenute opportune, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza in virtù di apposita Convenzione.

Stante l'obbligo per l'Ateneo di applicazione – nei casi accertati di dichiarazioni ISEE-U errate o mendaci – delle sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012, pari al triplo della quota di contribuzione indebitamente non corrisposta, nonché di quelle previste dall'art. 38, comma 3, L. 122/2010 e ss. *mm. ii.*, fatta salva la presentazione di rapporto ex art. 331 c.p.p. all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato, gli studenti sono tenuti alla verifica della correttezza e veridicità dei dati dichiarati in DSU.

6.2 – Borse di studio ADSU Chieti-Pescara

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di diritto agli studi universitari e in particolare dal D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, le borse di studio in favore degli studenti iscritti presso questo Ateneo sono erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Universitari – ADSU di Chieti-Pescara a seguito di procedura concorsuale indetta mediante apposito Bando pubblicato sul sito <https://adsuchietipescara.it/>. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio erogate dall'ADSU, gli studenti devono consultare le modalità e i termini di presentazione della domanda in esso riportati.

Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico presso questa Università possono produrre domanda di partecipazione al concorso ADSU anche prima di effettuare il test di ingresso ai Corsi di Studio ad accesso programmato o di immatricolarsi ad un Corso di Studio ad accesso libero e, comunque, entro la scadenza prevista dal relativo Bando.

La domanda di partecipazione al concorso ADSU può essere presentata anche prima del rinnovo iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

6.3 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente *Regolamento* valgono le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Il presente documento viene pubblicato sul Sito web <https://www.unich.it> e sull'Albo pretorio online.